

## Informazione per i membri

### **Permesso globale per prolungare la durata massima della settimana lavorativa**

**UPSC, insieme al nostro partner sociale, l'Associazione svizzera del personale della macelleria macellai aspm, ha, tra l'altro, presentato alla Segreteria di Stato dell'economia SECO una richiesta di permesso per prolungare la durata massima della settimana lavorativa. Questa richiesta è stata approvata oggi.**

Il Giovedì Santo l'UPSC, insieme al nostro partner sociale aspm, ha presentato alla Segreteria di Stato (SECO) una richiesta per la flessibilizzazione temporanea delle prescrizioni della legislazione sul lavoro. Lo sfondo di questa richiesta è che le nostre aziende del settore dell'economia carnea danno un importante contributo all'approvvigionamento nazionale attraverso le loro prestazioni nell'attuale situazione eccezionale e, a causa di questa rilevanza per l'approvvigionamento, si trovano in parte a fronteggiare un aumento del carico di lavoro che può essere gestito solo con la possibilità di aumentare l'orario di lavoro settimanale in linea con il carico di lavoro effettivo. La SECO ha riconosciuto questa situazione e ha rilasciato, nel quadro della legislazione vigente, un permesso globale per prolungare la durata massima della settimana lavorativa ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 della legge sul lavoro (LL) ai membri dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (USPC) che si occupano della produzione e/o della vendita; tale autorizzazione entra in vigore oggi e dura fino al 30 giugno 2020. Ciò significa che per le aziende con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LL (aziende industriali), si applica temporaneamente una nuova durata massima della settimana lavorativa di **49 ore** e per le aziende con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LL (aziende non industriali), si applica temporaneamente una nuova durata massima della settimana lavorativa di **54 ore**. Per poter beneficiare di questa agevolazione, le imprese devono informare obbligatoriamente i loro dipendenti del permesso globale e della conferma dell'importanza per l'approvvigionamento dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

- Link al permesso globale SECO:  
[https://www.metzgerei.ch/de-wAssets/docs/it/presa-di-posizione/2020-04-17\\_Coronavirus\\_Seco\\_Globalbewilligung\\_VerlaengerungWoechentlicheHoechststarbeitszeit\\_i.pdf](https://www.metzgerei.ch/de-wAssets/docs/it/presa-di-posizione/2020-04-17_Coronavirus_Seco_Globalbewilligung_VerlaengerungWoechentlicheHoechststarbeitszeit_i.pdf)
- Link alla conferma dell'importanza per l'approvvigionamento dell'UFAE:  
[https://www.metzgerei.ch/de-wAssets/docs/it/presa-di-posizione/2020-04-08\\_Coronavirus\\_SystemrelevanzFleischsektor\\_BestaetigungBWL\\_i.pdf](https://www.metzgerei.ch/de-wAssets/docs/it/presa-di-posizione/2020-04-08_Coronavirus_SystemrelevanzFleischsektor_BestaetigungBWL_i.pdf)

### **Precisazione dell'art. 10c dell'Ordinanza 2 COVID-19 sulla protezione delle persone particolarmente a rischio**

**Nel quadro dell'allentamento dei provvedimenti per combattere il coronavirus, ieri il Consiglio federale ha ulteriormente chiarito la protezione della salute delle persone particolarmente a rischio.**

Nell'ordinanza di necessità Ordinanza 2 COVID-19, il Consiglio federale ha precisato in modo ancora più dettagliato la protezione già prevista per le persone particolarmente a rischio. Il principio secondo cui le persone particolarmente a rischio, ai sensi dell'art. 10b dell'Ordinanza 2 COVID-19, devono adempiere da casa i loro obblighi lavorativi continua ad applicarsi, se necessario assegnando loro, in deroga al contratto di lavoro, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa per la stessa retribuzione. Solo in una seconda fase queste persone particolarmente a rischio possono essere dispiegate sul posto, se la loro totale o parziale presenza è indispensabile per motivi aziendali. Tuttavia, il datore di lavoro deve essere in grado di garantire che il luogo di lavoro sia organizzato in modo da escludere uno stretto contatto con altre persone (spazi individuali o spazio di lavoro chiaramente delimitata), tenendo conto della distanza minima di 2 metri, e anche, se non è possibile evitare in ogni momento uno stretto contatto, attuando adeguati provvedimenti di protezione secondo il principio STOP

(sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, dispositivi di protezione individuale). Se anche tale attuazione non è possibile, il datore di lavoro assegnerà al lavoratore un lavoro alternativo equivalente sul posto, tenendo conto degli stessi criteri sopra descritti. Tale attuazione deve essere effettuata previa consultazione del lavoratore, il quale può rifiutare di eseguire questo lavoro se il datore di lavoro non è in grado di soddisfare i requisiti di cui sopra o se, nonostante i provvedimenti adottati dal datore di lavoro, il lavoratore ritiene che il rischio di infezione da coronavirus sia troppo elevato per lui per motivi particolari. Solo se il lavoratore interessato non è in grado di lavorare, il datore di lavoro lo pone in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio. Un indennizzo per il lavoro ridotto può essere richiesto per lui se la sua perdita di ore lavorative o la perdita di ore lavorative di tutti i dipendenti particolarmente a rischio ammonta ad almeno il 10% dell'intera azienda o dipartimento interessato. Il datore di lavoro può richiedere un certificato medico che dimostri perché un lavoratore appartiene a un gruppo particolarmente a rischio.

### **Disclaimer**

*La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L'Unione Professionale Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall'utilizzo oppure da un'azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d'informarsi tramite le homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.*

17 aprile 2020

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC